

N. 2938

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FUSILLO, FOLLIERI, ERROI, VERALDI  
e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 DICEMBRE 1997

---

Norme di identificazione dell’olio di oliva, vergine  
ed extra vergine di oliva italiano

---

ONOREVOLI SENATORI. — La protesta di questi giorni dei produttori pugliesi di olio di oliva ha portato alla ribalta la delicata questione della commercializzazione quale prodotto italiano dell'olio di oliva importato e lavorato, ovvero semplicemente confezionato, in Italia. L'indice è puntato contro la vendita da parte di operatori economici di olio di oliva importato e confezionato in Italia con etichetta contenente l'indicazione «*product of Italy*», nonostante sul territorio nazionale si proceda alla sola lavorazione e imbottigliamento del prodotto.

La vicenda assume particolare rilievo dal punto di vista della tutela del commercio dei prodotti agricoli tipicamente italiani e della necessaria salvaguardia degli interessi dei consumatori, a cui deve essere garantito il maggior grado possibile di conoscibilità delle caratteristiche essenziali del prodotto da consumare, in modo da permettere l'effettuazione di scelte economiche consapevoli ed evitare fenomeni analoghi a quelli, ad esempio, noti della cosiddetta «mucca pazza» in grado di provocare notevoli turbamenti dell'intero settore.

L'interesse che si avverte è, di tutta evidenza, quello di introdurre una disciplina normativa che vieti la vendita di olio di oliva di origine non italiana con l'indicazione di prodotto nazionale e l'omissione di ogni specificazione nell'etichetta in ordine alla reale provenienza del prodotto e alle località in cui si è provveduto alle diverse fasi del processo di «fabbricazione» del prodotto alimentare. Si tratta, in particolare, di affiancare una normativa di settore alla disciplina legislativa vigente in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimen-

tari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, il cui articolo 2 dispone che «l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità (...), sul luogo di origine o di provenienza (...)». A ciò si aggiunga che l'articolo 3 dello stesso decreto, nel prescrivere le indicazioni da riportare sui prodotti alimentari preconfezionati, specifica che è da apporre anche la menzione del «luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto».

Il perpetrarsi della pratica commerciale descritta e le perplessità circa la liceità di essa inducono, dunque, a sostenere l'urgenza di un intervento del legislatore che ponga precisi limiti all'utilizzo della denominazione di «prodotto nazionale» e che obblighi a far risultare chiaramente sulle confezioni di olio di oliva da commercializzare sul mercato interno ed internazionale il maggior numero di dati informativi utili a consentire ai consumatori di conoscere le caratteristiche del prodotto, senza essere tratti in inganno circa l'effettiva sua provenienza, impedendo, altresì, la compromissione degli interessi economici dei produttori italiani, pregiudicati innegabilmente dalla messa in commercio di prodotti privi dei pregi e delle qualità dell'olio nostrano.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, che si riferiscono all'olio di oliva, all'olio vergine e all'olio extra vergine d'oliva con dizioni del tipo «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia» e «*made in Italy*» nonchè con qualsiasi altra indicazione relativa alla effettiva origine italiana, sono riservate esclusivamente al prodotto di provenienza geografica dello Stato.

2. Si intende per provenienza geografica, da richiamare nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità del prodotto ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione comprovante che la raccolta dei frutti degli olivi, l'estrazione di olio e il successivo imbottigliamento e il riconfezionamento dell'olio d'oliva, dell'olio vergine e dell'olio extra vergine di oliva si svolgono nel territorio dello Stato.

### Art. 2.

1. È vietata la commercializzazione come olio di oliva, olio vergine e olio extra vergine di oliva con indicazioni del tipo «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia» e «*made in Italy*» nonchè con qualsiasi altra indicazione relativa alla effettiva origine italiana di prodotto importato e sottoposto in Italia ad operazioni di raffinazione, imballaggio e miscelazione anche parziale con olio il cui intero ciclo di lavorazione si è svolto in Italia.

### Art. 3.

1. L'etichetta apposta al prodotto finito deve assicurare la corretta informazione cir-

ca l'origine e la qualità dell'olio di oliva, dell'olio vergine e dell'olio extra vergine di oliva.

2. Ai sensi del comma 1 devono essere riportati in etichetta con caratteri intellegibili le indicazioni del luogo di produzione dell'olio e della località di lavorazione e imbottigliamento.

#### Art. 4.

1. Sono vietate la detenzione, la detenzione per la vendita e la vendita di lotti di olio d'oliva, di olio vergine e di olio extra vergine di oliva da parte dei titolari di impianti di raffinazione.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 devono denunciare alla competente sede dell'Ispettorato centrale repressione frodi le giacenze di olio vergine ed extra vergine di oliva presenti nei magazzini.

#### Art. 5.

1. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque confezioni, detenga per vendere o venda olio non conforme alle norme della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 100.000.000.

2. Le infrazioni di cui al comma 1 sono punite con la sospensione della licenza di commercio fino a tre anni. Tale provvedimento è pubblicato almeno in un organo di informazione a rilevanza nazionale.